



15 SEP 2023

REG.TO AD IVREA

IL 15/09/23 AL N° 383/S 3

PER € 200,00

L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE



Associazione Culturale "Coro Bajolese"

Via dei Ribelli 19, Bajo Dora – 10013 Borgofranco d'Ivrea TO

Codice fiscale 84006970010

Il funzionario
Tommaso PETITA
Tommaso Petita

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 11 SETTEMBRE 2023



Il giorno undici del mese di settembre dell'anno duemilaventitree, alle ore ventuno, presso la sede in Via dei Ribelli 19, Bajo Dora – Borgofranco d'Ivrea, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'Associazione Culturale "Coro Bajolese", in sede straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

In sede straordinaria

1. Accettazione del patrimonio dell'Associazione "Centro Etnologico Canavesano";
2. Adozione ed approvazione del nuovo Statuto associativo, con modifica della denominazione e dell'oggetto dell'associazione;

Il Presidente dell'associazione, Gianni Giuseppe Vigliermo, assume la presidenza dell'assemblea; l'assemblea nomina segretario, incaricandolo di redigere il presente verbale, la signora Adelaide Dimitri.

Il Presidente constata quanto segue:

- l'assemblea è stata convocata mediante comunicazione inviata ai soci nelle forme previste dallo Statuto;
- l'assemblea in prima convocazione prevista per le ore diciotto del

giorno 11 settembre 2023 è andata deserta;

sono presenti, oltre al presidente, i membri del consiglio direttivo,

signori Vigliermo Amerigo, Biglia Gian Carlo, Cossettini Sergio,

Deandreis Valter, Bergonzi Marco, Fontana Federico;

sono presenti numero sette soci e, precisamente, i signori: Vigliermo

Amerigo, Biglia Gian Carlo, Cossettini Sergio, Deandreis Valter,

Bergonzi Marco, Fontana Federico, Vigliermo Gianni Giuseppe;

- tutti i soci intervenuti hanno diritto al voto.

Dopo aver constatato ciò, il Presidente dichiara che, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto e dall'articolo 21 del Codice civile, l'assemblea dei soci, essendosi riunita in seconda convocazione, è validamente costituita sia in sede straordinaria, sia in sede ordinaria, qualunque sia il numero dei soci presenti e che, pertanto, essa è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Circa il primo punto dell'assemblea in sede straordinaria, Il presidente comunica che, in data odierna, l'assemblea dei soci dell'Associazione "Centro Etnologico Canavesano" (in breve C.E.C.) ha rinviato ogni decisione circa lo scioglimento e la conseguente devoluzione del suo patrimonio. Conseguentemente ogni decisione circa l'accettazione della devoluzione dei beni provenienti del Centro Etnologico deve essere rinviata anche da parte del Coro Bajolese.

Passando ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno, il presidente fa presente che le nuove norme in materia di enti del terzo settore impongono, in prospettiva, di accorpate le associazioni "Coro Bajolese" e "Centro Etnologico

Canavesano" in una sola entità, anche per diminuire l'impegno amministrativo dei rispettivi consigli direttivi.

Per questo motivo egli ha predisposto un nuovo testo di statuto del Coro Bajolese che prevede, in sintesi:

- l'adozione di una nuova denominazione e, precisamente: "Coro Bajolese – Centro Etnologico Canavesano APS";
- l'ampliamento dello scopo associativo, includendo l'attività sino ad ora svolta dal C.E.C. e, precisamente: effettuare ricerche nel distretto canavesano per lo studio, l'illustrazione e la diffusione della conoscenza della cultura popolare rurale ed urbana del luogo ed, a tale scopo, raccogliere e realizzare studi e ricerche specializzate; organizzare convegni, corsi, incontri culturali, concorsi, seminari di ricerca e studio e dare vita a un cenacolo scientifico e culturale al fine di educare ed interessare studiosi, studenti e appassionati ai temi oggetto dell'attività dell'associazione; raccogliere reperti e documenti pertinenti all'oggetto dell'associazione creando e gestendo un archivio; concedere borse di studio o contributi specifici per la formazione e la qualificazione di addetti allo studio e alla conservazione del patrimonio culturale popolare canavesano, pubblicare materiali audio-visivi, testi e frammenti di testimonianze riguardanti i temi oggetto dell'attività associativa;
- l'introduzione della figura del direttore del centro di studi etnologici.

Il nuovo testo dello Statuto è stato altresì adeguato alle norme in materia di enti del terzo settore introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e

consentirà all'associazione di ottenere l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente, dopo averne distribuito una copia, dà quindi lettura del nuovo testo dello Statuto associativo, illustrandone le singole disposizioni.

Udita la relazione del presidente e le sue proposte, l'assemblea straordinaria dei soci, con voto unanime,

delibera

- di rinviare ogni decisione circa l'accettazione della devoluzione dell'intero patrimonio della Associazione "Centro Etnologico Canavesano", con sede in Via dei Ribelli 19, Bajo Dora – 10013 Borgofranco d'Ivrea, codice fiscale 84006960011, dopo che quest'ultima avrà deliberato il proprio scioglimento;
- di modificare la denominazione dell'associazione in **"Coro Bajolese – Centro Etnologico Canavesano APS"**;
- di ampliare lo scopo dell'associazione estendendolo alle seguenti attività: effettuare ricerche nel distretto canavesano per lo studio, l'illustrazione e la diffusione della conoscenza della cultura popolare rurale ed urbana del luogo ed, a tale scopo, raccogliere e realizzare studi e ricerche specializzate; organizzare convegni, corsi, incontri culturali, concorsi, seminari di ricerca e studio e dare vita a un cenacolo scientifico e culturale al fine di educare ed interessare studiosi, studenti e appassionati ai temi oggetto dell'attività dell'associazione; raccogliere reperti e documenti pertinenti all'oggetto dell'associazione, formarli e gestendo un archivio; concedere borse di studio o contributi specifici

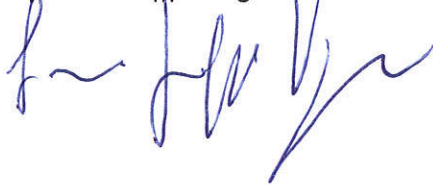
per la formazione e la qualificazione di addetti allo studio e alla conservazione del patrimonio culturale popolare canavesano, pubblicare materiali audio-visivi, testi e frammenti di testimonianze riguardanti i temi oggetto dell'attività associativa;

- di introdurre la figura del Direttore del Centro Studi Etnologici, che si occuperà di promuovere l'attività di ricerca per lo studio della cultura popolare e di conservare l'archivio delle testimonianze e dei documenti, promuovendone la fruizione da parte di ogni interessato;
- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, debitamente aggiornato secondo le modificazioni approvate ed integralmente contenuto nell'allegato A) alla presente deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore ventidue e trenta minuti, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Gianni Giuseppe Vigliermo



Il Segretario

Adelaide Dimitri



“Coro Bajolese – Centro Etnologico Canavesano” APS

Sede: Bajo Dora, via dei Ribelli n. 19 – 10013 BORGOFRANCO D'IVREA TO

Codice fiscale 84006970010

ALLEGATO A

al verbale di assemblea straordinaria dei soci del giorno 11 settembre 2023

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

- 1.1 Esiste, essendo stata costituita da un gruppo di Bajolesi il giorno 6 ottobre 1966 nella frazione Bajo Dora della Municipalità di Borgofranco d'Ivrea, l'associazione di promozione sociale denominata **“Coro Bajolese – Centro Etnologico Canavesano APS”**, siglabile **“Coro Bajolese - CEC APS”**. L'associazione è stata costituita ed opera in conformità alla Costituzione, al Codice civile ed al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” (d'ora innanzi “Codice”).
- 1.2 La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
- 1.1 L'associazione utilizzerà, nella denominazione sociale, anche la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo ETS, all'atto dell'iscrizione della medesima nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.2 L'associazione ha sede Borgofranco d'Ivrea, frazione Bajo Dora, via dei Ribelli n. 19, presso uno storico casale municipale in disarmo che, dalla Associazione sottratto per tempo dalla annunciata cessione a privati, ritrovò, nell'anno 1972 di inaugurazione, l'antica destinazione di luogo di ritrovo ideale della comunità locale, grazie alla maestria dell'ingegner Antonio Migliasso ed alla preziosa operosità dei componenti il “Coro Bajolese”.
- 1.3 L'assemblea ordinaria degli associati potrà determinare lo spostamento della sede legale; il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Borgofranco d'Ivrea non comporta modifica statutaria ed è comunicato entro trenta giorni al pubblico registro, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.
- 1.4 E' facoltà del consiglio direttivo istituire sezioni o distaccamenti in altre località, con appositi regolamenti.

ART. 2

COSTITUZIONE, FINALITA' ED AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

- 2.1 L'associazione, che ha ottenuto riconoscimento culturale a livello universitario, riunisce tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che, in conformità all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, intendono organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale contemplate dal medesimo articolo 5 del Codice del Terzo Settore, nonché organizzare attività di ricerca della cultura popolare ed assumere iniziative di utilità sociale per favorire lo sviluppo culturale, la memoria storica, la sensibilità artistica dei propri associati e, più in generale, della comunità canavesana, come meglio precisato nell'oggetto sociale.
- 2.2 L'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.3 L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro ed i suoi associati operano a favore della medesima con il principio del volontariato e per esclusive finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, con divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale né durante la vita dell'associazione né in caso di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3

OGGETTO SOCIALE

3.1 L'associazione, nell'ambito dell'attività di interesse generale individuata nel precedente articolo, ha per oggetto principale:

- tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione canora della Gente canavesana e piemontese, grazie a una preventiva opera di ricerca, raccolta e conservazione di testimonianze da parte dei partecipanti e presso altre fonti esterne popolari e promuoverne la divulgazione attraverso l'istituzione e la gestione di un complesso vocale maschile e femminile (il "Coro Bajolese") specializzato nel canto popolare e nel canto spontaneo;
- effettuare ricerche nel distretto canavesano per lo studio, l'illustrazione e la diffusione della conoscenza della cultura popolare rurale ed urbana del luogo;
- assumere iniziative per raccogliere e realizzare studi e ricerche specializzate sui temi di proprio interesse, che potranno essere eseguiti in proprio oppure in collaborazione con altri enti nazionali o internazionali, a seconda delle necessità o delle richieste che si presenteranno;
- organizzare convegni, corsi, incontri culturali periodici, concorsi, seminari di ricerca e studio e dare vita e gestire un Centro di Studi Etnologici in Bajo Dora, che possa divenire la "Cittadella della Cultura Popolare Canavesana", al fine di educare ed interessare studiosi, studenti e appassionati alla cultura popolare del Canavese;
- raccogliere reperti e documenti pertinenti all'oggetto dell'associazione, formando una collezione ed un archivio delle testimonianze, con sede in Bajo Dora, debitamente catalogato in un indice, al fine di favorirne l'accessibilità da parte degli interessati;
- provvedere alla formazione e alla qualificazione di addetti allo studio e alla conservazione del patrimonio culturale popolare canavesano, mediante la concessione di borse di studio o di particolari contributi;
- pubblicare materiali audio-visivi, testi e frammenti di testimonianze riguardanti temi oggetto dell'attività dell'associazione.

Per il perseguimento dei predetti scopi, l'associazione potrà stipulare con il Comune di Borgofranco d'Ivrea od altri enti pubblici o privati accordi, convenzioni, contratti, aventi per oggetto attività comprese nello scopo associativo.

L'associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, anche di natura commerciale, volte alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, purché si tratti di attività sussidiarie, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in precedenza citate.

ART.4

ASSOCIATI

4.1 Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nel Comune di Borgofranco d'Ivrea ed altresì coloro che, per motivazioni varie, sono interessati all'attività dell'associazione, ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Possono essere associati sia persone fisiche sia altre associazioni o enti pubblici o privati. Il numero dei soci è illimitato.

Gli associati della associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Cantori;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

4.2 Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla costituzione dell'associazione, sottoscrivendone il relativo atto costitutivo.

4.3 Sono Soci Cantori coloro i quali, avendone fatto espressa domanda al Consiglio Direttivo, sono ammessi con delibera del Consiglio stesso in qualità di coristi del "Coro Bajolese", previo parere vincolante dell'istruttore (o della commissione tecnica, se istituita), ai sensi del successivo articolo 14. I Soci Cantori parteciperanno a tutte le esecuzioni e manifestazioni artistiche dell'Associazione, salvo parere sfavorevole ed inappellabile dell'Istruttore del coro di cui al successivo articolo 14 (o della commissione tecnica, se istituita). La partecipazione alle esecuzioni del coro non comporta il diritto del Socio Cantore ad alcun compenso od onorario, salvo, in particolari circostanze, il rimborso delle spese sostenute con le modalità e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 16.

4.4 Sono Soci Sostenitori coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo per tale categoria di associati; l'entità della quota associativa potrà essere stabilita in misura diversa a seconda che il socio sostenitore sia persona fisica o altra associazione o ente pubblico o privato;

4.5 Sono Soci Onorari gli associati che vengono nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'associazione o per particolari meriti acquisiti nello svolgimento di attività affini a quelle svolte dall'Associazione.

4.6 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. L'adesione all'associazione è quindi a tempo indeterminato, salvo il diritto di recedere previsto al punto 6.4.

ART. 5

QUOTE ASSOCIATIVE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 I Soci Sostenitori devono versare la quota associativa annuale entro il quarto mese di ciascun anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; i Soci Fondatori, i Soci Cantori ed i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

La quota associativa non costituisce un titolo di partecipazione al patrimonio della società e non è trasferibile a terzi, ad alcun titolo; essa non è rimborsabile.

Gli Associati hanno facoltà di effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

5.2 Tutti gli Associati hanno diritto:

- a) di voto nell'assemblea per eleggere gli organi direttivi dell'associazione;
- b) di essere eletti alle cariche direttive dell'associazione, se maggiori di età;
- c) di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo, nonché per ogni altra deliberazione di competenza dell'assemblea;
- d) di consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione, con le modalità previste da apposito regolamento.

Il voto degli associati che, al momento dell'assemblea, siano minori di età, è espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. E' esclusa la partecipazione dell'associato minore all'elettorato passivo.

Tutti gli Associati hanno diritto:

- a) di ricevere la tessera dell'associazione;
- b) di ricevere le pubblicazioni dell'associazione;
- c) di frequentare i locali dell'associazione;
- d) di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dall'associazione.

5.3 Gli Associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della associazione;
- b) versare, se tenuti, nei termini la quota associativa alla associazione;
- c) a mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- d) non operare in concorrenza con l'attività della associazione.

ART. 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 L'ammissione di un nuovo Associato viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'associazione, sulla base di criteri non discriminatori per motivi di genere, razziali, culturali, politici o religiosi ed a seguito del versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il richiedente l'adesione deve inoltrare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente l'impegno ad attenersi allo Statuto e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali. In caso di domanda di ammissione presentata da un minore, essa sarà controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo esamina l'istanza alla prima riunione successiva alla presentazione della domanda; per quanto riguarda l'ammissione dei "Soci Cantori" dovrà preventivamente acquisire il parere vincolante dell'istruttore del corio (o della commissione tecnica); l'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro sessanta giorni; quest'ultimo può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile, neppure in caso di scioglimento del rapporto associativo.

6.3 L'esclusione di un Associato viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o per gravi violazioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione commesse dal Socio.

6.4 Ciascun Associato ha facoltà di recedere dall'associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 7

ORGANI

7.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario e il Tesoriere;
- e) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore Legale dei Conti;
- f) il Presidente onorario.

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano gli Associati, secondo il principio di sovranità dell'Assemblea. Ogni Associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dal Codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e, a tale scopo, delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi dell'associazione.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti gli Associati (i Soci Sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea, come stabilito al punto 8.4).

E' ammesso il voto per delega: è consentito, per ogni socio, il massimo di due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta; i membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

8.4 L'Assemblea può riunirsi in forma ordinaria o in forma straordinaria.

a) Le Assemblee, sia in forma ordinaria, sia in forma straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra gli Associati presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'associazione.

b) L'Assemblea, sia in forma ordinaria, sia in forma straordinaria, viene convocata dal Presidente dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli Associati almeno cinque giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione dell'Assemblea (sia in forma ordinaria, sia in forma straordinaria) deve contenere la data, l'orario in prima e in seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ordine del giorno e deve essere consegnato a mano o a mezzo lettera raccomandata o mediante posta elettronica o qualunque modalità che fornisca prova del ricevimento da parte dell'Associato; la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze dell'assemblea a cui siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli Associati aventi diritto al voto, tutti i componenti del Consiglio direttivo e, se nominati, i membri dell'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei conti.

Per essere ammessi in assemblea i Soci Sostenitori devono aver versato la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'assemblea stessa.

8.5 **L'Assemblea in forma ordinaria** è valida in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega e delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea in forma ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per assumere le decisioni di sua competenza:

- deliberare sul bilancio d'esercizio, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o degli Associati;
- determinare l'indirizzo della sede dell'associazione nell'ambito del territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- eleggere ogni tre anni i componenti del Consiglio direttivo, determinandone preventivamente il numero e li revoca;
- eleggere ogni tre anni l'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei conti;
- eleggere, anche per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente onorario;
- ratificare la sostituzione dei membri del consiglio direttivo decaduti per qualsiasi motivo (punto 9.6);
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- deliberare su eventuali contributi straordinari facoltativi da parte degli Associati;
- deliberare su ogni altra materia, che non sia riservata all'assemblea straordinaria, sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo ovvero attribuita alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

8.7 **L'Assemblea in forma straordinaria** è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) a seguito di richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli Associati;
- d) per le modifiche del presente Statuto o dell'atto costitutivo, per operazioni di fusione, scissione, trasformazione;
- e) per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

8.8 Le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo od il compimento di operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio per delega, sia in prima, sia in

seconda convocazione di tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di deliberazione dello scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio ai sensi del successivo articolo 18, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, sia in prima, sia in seconda convocazione.

8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli Associati presso la sede sociale.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto tra gli Associati ed è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette unità.

9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.3 L'Assemblea, ogni triennio, dopo averne fissato il numero, elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio Direttivo.

9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta della maggioranza dei componenti. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto da consegnarsi, con tre giorni di preavviso, a mano o mediante posta elettronica all'indirizzo segnalato da ciascun amministratore e, se nominati, dai membri dell'Organo di controllo e dal Revisore Legale dei conti; l'avviso di convocazione deve contenere la data, l'orario, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze del consiglio a cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio direttivo e, se nominati, i membri dell'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei conti.

9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.6 In caso di decadenza per qualsiasi motivo (comprese le dimissioni volontarie) di membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli Associati, che secondo il risultato dell'elezione del consiglio, seguono immediatamente i membri eletti; in mancanza di soci da utilizzare per la surroga, il Consiglio Direttivo, se lo ritiene necessario ai fini del proprio funzionamento, convoca l'assemblea degli Associati per l'elezione dei membri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato naturale del consiglio.

Nel caso in cui la decadenza dei membri nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio decadrà ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della decadenza, indire l'Assemblea degli Associati per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.7 Il Consiglio Direttivo decade, se l'Assemblea degli Associati non approva il bilancio dell'esercizio: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, convocare l'Assemblea degli Associati per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.8 Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed, in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- la determinazione della quota associativa annuale dovuta dai Soci Sostenitori;
- la stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con il Comune di Borgofranco d'Ivrea od altri enti pubblici o privati, per lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto dell'associazione;

- l'indirizzo generale dell'attività artistica del coro;
- la gestione del patrimonio sociale,
- la formazione del bilancio d'esercizio di cui al successivo articolo 17;
- la deliberazione sulle istanze di adesione all'associazione da parte di nuovi soggetti;
- la presentazione di proposte all'assemblea di esclusione degli Associati e della richiesta agli Associati di versamento di eventuali contributi straordinari volontari;
- la nomina dell'Istruttore del Coro (o della Commissione tecnica) e del Direttore del Centro di Studi Etnologici, di cui all'articolo 14;
- la deliberazione circa i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato e gli altri compensi contemplati dal successivo articolo 16.

9.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9.11 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'associazione, che possono partecipare senza diritto a voto.

9.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 10 IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, a meno che non vi abbiano provveduto gli associati all'atto della nomina del Consiglio Direttivo stesso.

10.2 Il Vice Presidente è pure nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, qualora lo ritenga necessario.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, sarà sostituito dal Vice Presidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni sarà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della associazione.

10.7 E' assistito dal Segretario.

ART. 11

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

11.1 Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

11.2 Il Segretario collabora con il Presidente ed assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, dei bilanci d'esercizio e delle relative relazioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione, nonché della regolare tenuta dei libri dell'associazione (in particolare il libro degli associati, il registro dei volontari, i libri dell'adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo).

11.4 Il Tesoriere, in via disgiunta con il Presidente, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti contabili relativi alla gestione; può essere delegato dal Presidente a gestire i rapporti con gli istituti di credito e ad operare sui conti bancari o postali.

11.5 L'incarico di Segretario e di Tesoriere possono essere conferiti ad un'unica persona.

ART. 12

L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

12.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

All'Organo di controllo può essere attribuita, oltre alle proprie funzioni, anche la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi membri devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.2 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri.

12.3 Il Revisore Legale dei conti può essere nominato dall'Assemblea degli Associati, qualora essa lo ritenga opportuno, anche tenuto conto della dimensione dell'attività dell'associazione, del numero dei soci, della stipulazione di convenzioni con altri soggetti, salvo che la nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

12.4 Il Revisore Legale dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale ed i libri sociali; esamina il bilancio dell'esercizio e predispone una relazione al bilancio stesso da presentare all'assemblea dei soci unitamente ai documenti di bilancio.

12.5 L'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei conti durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica; sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei conti devono essere scelti fra non associati.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere, allo stesso tempo, membri dell'Organo di controllo né assumere l'incarico di Revisore Legale dei conti.

12.6 I membri dell'Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono esprimere opinioni, osservazioni, suggerimenti sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

ART. 13

IL PRESIDENTE ONORARIO

13.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della associazione ovvero per eccezionali meriti acquisiti nell'attività comprese nell'oggetto dell'associazione.

13.2 Il Presidente Onorario può essere nominato anche fra i membri effettivi del Consiglio Direttivo.

13.2 Qualora non sia membro del Consiglio Direttivo, al Presidente Onorario possono comunque essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza ed eventuali contatti con altri Enti; in tale ambito, il Consiglio Direttivo può conferirgli delega per lo svolgimento di funzioni inerenti all'attività istituzionale, precisandone l'incarico e i poteri.

ART. 14

ISTRUTTORE DEL CORO (o Commissione Tecnica) E DIRETTORE DEL CENTRO DI STUDI ETNOLOGICI

14.1 L'istruttore del Coro (o la Commissione tecnica, composta dall'Istruttore ed altri due membri) è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende alla organizzazione ed alla direzione artistica e musicale del Coro Bajolese.

L'Istruttore e i membri della commissione devono preferibilmente essere prescelti fra i "Soci Cantori".

L'istruttore (o la Commissione tecnica, se istituita) sovrintende al periodo di prova degli aspiranti nuovi cantori e lo valuta in via esclusiva, esprimendo il proprio parere insindacabile circa l'ammissibilità dell'aspirante corista alla qualifica di "Socio Cantore".

L'Istruttore (o la Commissione tecnica, se istituita) determina volta per volta, a suo insindacabile giudizio, la composizione del coro in occasione di ogni singola manifestazione.

14.2 L'Istruttore partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo per relazionare sul programma e sul livello artistico del complesso vocale e per presentare nuove attività e iniziative artistiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso.

14.3 Il Direttore del Centro di Studi Etnologici è nominato dal Consiglio Direttivo e dirige l'attività del Centro, assumendone la piena responsabilità sull'andamento tecnico e scientifico; è custode e conservatore della collezione di beni e documenti ritrovati dal Centro Etnologico e, in tale ambito, è delegato a compiere ogni operazione di ordinaria amministrazione, salvo l'obbligo di rendiconto al consiglio direttivo.

14.4 Il Direttore del Centro di Studi Etnologici partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo per relazionare sull'attività svolta dal Centro stesso e per proporre nuove attività e iniziative culturali da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso.

14.5 Può essere nominato Istruttore del Coro (o membro della commissione tecnica) e Direttore del Centro di Studi Etnologici il Presidente dell'associazione o un altro membro del Consiglio Direttivo.

14.6 L'Istruttore del Coro e i membri della Commissione tecnica (se istituita) ed il Direttore del Centro di Studi Etnologici, durano in carica tre anni e possono essere confermati nella nomina dal Consiglio Direttivo di triennio in triennio.

ART. 15

ENTRATE E SPESE

15.1 Le risorse economiche con le quali l'associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote associative, contributi ed erogazioni liberali degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati, anche di beni immobili, mobili, pubblicazioni, libri, fotografie e documenti;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria, sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali e contributi di terzi;
- h) entrate derivanti da attività di raccolta di fondi o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali rappresentazioni artistiche, concerti, convegni di studio, vendita di pubblicazioni;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2 Tutte le entrate, comprese le quote associative ed i contributi versati dagli associati ed ogni altro provento dell'attività della associazione, sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi o distribuiti (neppure in modo indiretto) agli Associati.

15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

16.1 L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.2 L'associazione può, soltanto quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura, anche da parte dei propri Associati; pertanto, nel caso in cui la qualità della prestazione richieda una adeguata competenza o preparazione professionale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (anche Associati) mansioni e/o incarichi, che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

16.3 Ai componenti degli organi sociali (membri del consiglio direttivo, presidente, segretario, revisore) dell'associazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

16.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito alla materia contemplata dal presente articolo e può delegare singoli Associati o gruppi di Associati o anche non Associati, che abbiano dato volontariamente la loro disponibilità, allo svolgimento di funzioni inerenti all'attività istituzionale, precisandone l'incarico e i poteri.

Il Consiglio direttivo può prevedere rimborsi analitici delle spese documentate, sostenute dagli Associati ed, in particolare, dai Soci Cantori in occasione delle esecuzioni artistiche del coro ovvero da persone che hanno operato volontariamente per l'associazione nell'ambito delle attività istituzionali; sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Il Consiglio Direttivo, al momento del conferimento l'incarico e precisando la natura delle spese, può stabilire che le spese sostenute dall'Associato possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo di euro 10 giornalieri ed euro 150 mensili, salvo maggior misura consentita dalla legge, tempo per tempo, vigente.

ART. 17

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

17.1 Gli esercizi sociali terminano il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il Consiglio Direttivo dell'associazione deve predisporre annualmente il bilancio di esercizio dell'anno precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, nonché una relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento della finalità statutarie.

Qualora sia consentito dalla legge o da regolamenti, il bilancio d'esercizio potrà essere sostituito da un rendiconto finanziario semplificato o da un rendiconto per cassa.

I documenti di bilancio sono depositati nella sede sociale almeno tre giorni prima della riunione dell'assemblea dei soci per la loro approvazione, che deve essere convocata nel termine previsto dall'articolo 8.6.

17.3 L'associazione deve tenere i seguenti libri previsti dall'articolo 15 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo,
- d) il registro dei volontari;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali organi sociali.

17.4 I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione e sotto la responsabilità del Presidente; in particolare, i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo sono trascritti sui relativi libri a cura del Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

17.5 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione con le modalità previste da apposito regolamento.

ART. 18

SCIOGLIMENTO

18.1 L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria degli Associati appositamente convocata, che delibererà con le maggioranze previste nel punto 8.8. (voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi

diritto); contestualmente alla deliberazione di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinando i criteri e le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

18.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, a Fondazione Italia Sociale.

18.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata deve inoltrare al predetto ufficio mediante lettera raccomandata AR o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

18.4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al punto 18.2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 19

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente

Gianni Giuseppe Vigliermo



Il Segretario

Adelaide Dimitri



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00011096 000037E3 W0YY0001
00081315 11/09/2023 16:18:27
4578-00088 3F7D6B10C83453F0
IDENTIFICATIVO 01220358495463

0 1 22 035849 546 3

Agenzia Entrate

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00011096 000037E3 W0YY0001
00081315 11/09/2023 16:18:27
4578-00088 3F7D6B10C83453F0
IDENTIFICATIVO 01220358495463

0 1 22 035849 546 3

Agenzia Entrate

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00011096 000037E3 W0YY0001
00081315 11/09/2023 16:18:27
4578-00088 3F7D6B10C83453F0
IDENTIFICATIVO 01220358495463

0 1 22 035849 546 3

Agenzia Entrate

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00011096 000037E3 W0YY0001
00081315 11/09/2023 16:18:27
4578-00088 3F7D6B10C83453F0
IDENTIFICATIVO 01220358495463

0 1 22 035849 546 3

Agenzia Entrate